

scita da lui sottoscritta all' Ufficiale dello Stato civile del domicilio anzidetto , perchè sia tosto inscritta sui Registri. (Tit. 2, cap. 2, art. 6r.)

C A P O II.

*Del Registro degli atti di morte.*

Art. VI. Succedendo la morte in un viaggio di mare, se ne formerà l'atto entro ore 24 alla presenza di due testimonj presi fra gli Ufficiali del bastimento, od in loro mancanza fra gli uomini dell'equipaggio. (Tit. 2, cap. 4, art. 86.)

Quest'atto sarà steso dall' Ufficiale dell' Amministrazione della marina sopra un bastimento dello Stato, e dal negoziante proprietario, od armadore o padrone, sopra un bastimento di appartenenza privata.

Art. VII. L'atto di morte sarà steso secondo la modula B, e sarà iscritto sul ruolo dell'equipaggio.

Art. VIII. Al primo Porto a cui approderà il bastimento sia per pigliar fondo, sia per qualunque altra causa, fuorchè quella del suo disarmamento, gli Ufficiali dell' Amministrazione della marina, il capitano proprietario o padrone, i quali avranno stesi gli atti di morte, saranno tenuti a depositarne due copie a termini dell' art. 60 del